

17 ottobre 2022

Violazioni fiscali non definitivamente accertate: quando possono essere causa di esclusione dalle gare di appalto?

Con il decreto 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ("MEF") ha individuato i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gli operatori economici che hanno commesso in materia fiscale gravi violazioni non definitivamente accertate ("Decreto MEF").

Come noto, l'art. 80, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ("DL 50/2016"), come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), n. 2, della Legge 23 dicembre 2021, n. 238, ha stabilito che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto "se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso", inter alia, "gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse..." ("Causa di Esclusione"). La norma in esame si è limitata a stabilire che tali violazioni devono essere correlate al valore dell'appalto e, comunque, devono essere di importo non inferiore ad Euro 35.000, demandando l'individuazione di tali violazioni ad un apposito decreto da emanarsi a cura del MEF.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 80, comma 4 del DL 50/2016 è stato adottato il Decreto MEF con cui è stato chiarito che:

- (i) la Causa di Esclusione opera in presenza di inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
 - a. notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
 - b. notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
 - c. notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione (cfr. art. 2 del Decreto MEF);
- (ii) affinché sia rilevante ai fini della Causa di Esclusione, la violazione deve essere grave, ossia si deve trattare dell'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, al netto delle sanzioni e degli interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e, comunque, non inferiore ad Euro 35.000. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico (cfr. art. 3 del Decreto MEF);
- (iii) la violazione grave è considerata non definitivamente accertata e, pertanto, rilevante ai fini della Causa di Esclusione, se sono decorsi inutilmente i termini per adempiere al relativo obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento sono stati tempestivamente impugnati. La Causa di Esclusione non opera, invece, se in relazione alla specifica violazione grave:
 - a. sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato (sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata); o
 - b. siano stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa (cfr. art. 4 del Decreto MEF).

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Fabio Chiarenza
Partner**

Responsabile dipartimento Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | fchiarenza@gop.it

**Luciano Acciari
Partner**

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | lacciari@gop.it

**Mario d'Avossa
Partner**

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | mdavossa@gop.it

**Luciano Bonito Oliva
Partner**

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | lbonitooliva@gop.it

**Alessandro Zalonis
Partner**

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | azalonis@gop.it

**Vittorio Zucchelli
Partner**

Diritto tributario
Milano
+39 02 763741 | vzucchelli@gop.it

**Carmen Adele Pisani
Senior Associate**

Diritto tributario
Roma
+39 06 478751 | capisani@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.